

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE
LA FATTORIA IN CAMMINO**

L'anno 2022 il giorno 30 del mese di aprile in in Cuspidi Loc. San Severo, Alpe di Poti - Arezzo, alle ore 10.00 si è riunita in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, i signori soci dell'Associazione La Fattoria in Cammino.

Sono presenti i Soci in proprio e per delega, come da foglio firme che si allega al presente verbale sotto la lettera A, per un totale di n. 50 su 72 aventi diritto. Sono altresì presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Presiede la riunione, a norma di statuto, la Presidente Elena Palazzini.

Accertata la regolare costituzione del Consiglio e la presenza di un numero sufficiente di soci per deliberare sull'ordine del giorno a norma dell'art. 8 dello statuto, la Presidente dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da segretario Mauro Solinas. Passa quindi alla trattazione dell'Ordine del Giorno:

1. Modifica statutaria dell'Associazione

La Presidente informa i presenti che a seguito della presentazione della domanda di iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'ufficio preposto ha richiesto di modificare lo statuto sociale in due punti che risulterebbero non conformi alla normativa secondo l'interpretazione fornita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dopo l'approvazione del nostro statuto, motivo per cui non potevamo essere a conoscenza di questa posizione all'atto di approvazione dello stesso.

In particolare le modifiche riguardano la partecipazione dei minorenni all'Associazione e le modalità di sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo in corso di mandato.

Si ritiene che tali variazioni siano prettamente formali e si propone di modificare lo statuto come da allegato [Allegato B].

La presidente dà poi lettura dei passaggi modificati e tutti i presenti si dicono concordi. Si passa pertanto all'approvazione.

I presenti, con voto palese ed all'unanimità, approvano e sottoscrivono il nuovo testo di statuto che si allega al presente documento sotto la lettera A).

Le spese del presente atto, conseguenti e dipendenti, sono a carico dell'Associazione qui costituita. La registrazione del presente atto è soggetta ad imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 82 del d.lgs. 117/17. La riunione termina alle ore 12 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

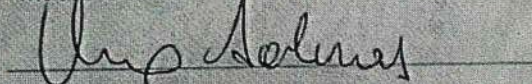
La Presidente

Elena Palazzini



Il Segretario

Mauro Solinas



NOME E COGNOME

FIRMA O DELEGA A

DINA	MAFUCCI
VIOLA	NUCCI
DANIELA	SASSOLI
FRANCESCA	SANTUCCI
CARMEN TERESA	VAZQUEZ
CRISTINA	ANGLANI
SIMONA	BERTOLINI
BARBARA	FERRINI
LISA	SCATRAGLI
MARCO	MAFUCCI
DANIELA	LUCANI
LARA	SGREVI
ALESSANDRA	FAZZI
GIUSEPPE	CARLINI
VERONICA	VANNELLI
FILOMENA	CAFARO
MARZIA	PRUSSI
MONICA	GRAGNOLI
DOMENICA	TIEZZI
ANNA	PAGANOTTO
FRANCO	SGRAGI
CARLA	CECCHERINI
CARLA	SALVI
ALESSANDRA	BETTI
MARIA	PLACIDI
CONSUELO	ANTIMI
ALESSIA	SONETTI
MARTA	MINARELLI
ELISA	VERMICELLI
MERCY	MONAR
CARLA	ROSSI
IVONNE	VERGARA
MASSIMILIANO	SOLINAS
VIOLANTE	RUSSO
TLACUILO ARTURO	ARREOLA ZUNIGA
MAURO	SOLINAS
LETIZIA	RUSSO
ELENA	PALAZZINI
ALESSANDRO	CAPECCHI
LUCIA	BALDICCHI
AGNESE	BERTI
CECILIA	GALLO
SARA	TENTI
EMANUELA	RAPPA
SILVIA	MORALDI
FRANCESCO	RONDINELLI
BRENDA	VASQUEZ
ANNA	FANI

Quirina
Vito Mori

Carmen Teres Lopez

~~Francesca~~
~~Francesca~~
Lisa Scatragli
Diana Delella
Lara Sgrevi

DELEGA FILOMENA: ~~Francesca~~

~~Francesca~~
Marta Mori

Franco Sgragi

Carla Salvi

Alessia Sonetti

Quirina Mori

Marta Mori
Carla Rossi

M. M.
Tlacuilo Arturo

~~Francesca~~
Francesca

Francesca Mori

Francesca Mori
Francesca Mori
Francesca Mori

CHIARA
STEFANIA
ARMANDO
SIMONE
GIANNI
ELISABETTA
LORENZO
SARA
LAURA
STEFANIA
DAVIDE
CATERINA
NORIKI
STEFANO
SIMONA
ELENA
GASPARE
MARINA
LUCIA
SAMUELE
MICHELA
MARCO
ELENA
FRANCESCA

BONICOLINI
BANELLI
BOTTACCI
CALO'
FALCINELLI
CHINI
GIACCHERINI
SISTI
MAGI
PELOSIO
D'ANDREA
MUSMECI
AIZAWA
CESARI
RUFFINI
SCOPETANI
POMA
MADEO
TIGLI
MORETTI
MATERASSI
BALLANTINI
D'AMORE
BASSANI

Sara Magi

DEBORA ALESSANDRO CAPECCHI

Stefano Corsoni
Simona Ruffini

Marina Madeo
Luigi Tigli

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELL'ASSOCIAZIONE
LA FATTORIA IN CAMMINO
Codice fiscale 92095250517
Sede legale in Cuspiti Loc. San Severo snc,
Alpe di Poti - Arezzo
Allegato A - Foglio firme

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE La Fattoria in Cammino

ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE

1. È costituita ai sensi degli artt. 36 e ss. del Codice civile e del Codice Unico del Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni, un'associazione denominata "La Fattoria in Cammino" più avanti chiamata per brevità Associazione. L'Associazione assumerà nella propria denominazione l'acronimo ETS o la locuzione Ente del Terzo Settore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del Codice Unico del Terzo Settore a seguito della propria iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore.
2. L'associazione ha sede in Arezzo. La sede legale può essere modificata all'interno dello stesso Comune con delibera del Consiglio Direttivo senza che ciò comporti modifica statutaria.
3. L'Associazione può operare in Italia e all'estero, ha durata illimitata e potrà istituire sezioni, sedi secondarie e uffici distaccati anche altrove in Italia.

ART. 2 - COSTITUZIONE ED AMBITO TERRITORIALE DI ATTIVITA'

1. L'Associazione è senza fine di lucro, è apolitica, aconfessionale e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con modalità ispirate a principi di democraticità ed uguaglianza.
2. L'Associazione si propone
 - ★ di riportare, chiunque vorrà, alla Conoscenza, al Rispetto e al Silenzio della Montagna di Poti che, in quanto luogo sacro, è capace nel suo semplice essere/esistere, di aiutare a ricollocarsi nel rapporto Uomo e Natura intesa come nostra Casa, sostentamento e fonte di vita in equilibrio con il Tutto;
 - ★ di curare e custodire la Montagna di Poti favorendo e sostenendo (nel lungo termine) la ristrutturazione e la gestione della Canonica della Chiesina di San Severo;
 - ★ di recuperare la memoria della montagna di Poti nella sua cultura contadina (storia e mestieri), negli eventi storici che l'hanno connotata, dal tempo della guerra fino agli anni '70, prima come luogo che ha accolto rifugiati e poi come luogo vitale di villeggiatura e cammini;
 - ★ di favorire e sostenere percorsi di crescita/evoluzione personali e relazionali, secondo l'ottica sistemica che Madre Terra e tutto il Vivente quotidianamente insegnano;
 - ★ di sostenere il riconoscimento di sé come essere unico ed irripetibile accompagnando nel processo del prendere la propria forma individuale, collocandola nello spazio collettivo;
 - ★ di creare spazi di incontro, confronto e scambio, capaci di accogliere e valorizzare la diversità vissuta come risorsa naturale necessaria e armonizzante per qualsiasi processo vitale integro e onnicomprensivo;
 - ★ di accompagnare percorsi di indagine spirituale ispirati alle antiche culture legate alla Pachamama, ed esperiti attraverso la corporeità, la musica e la meditazione individuale e collettiva.
3. L'Associazione opera in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. È esclusa qualsiasi finalità di categoria, sindacale o datoriale.

ART. 3 - OGGETTO SOCIALE

1. L'Associazione opera mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi. In particolare l'Associazione si propone di creare, mantenere, gestire un Bosco Didattico inteso come luogo dedicato alla tutela ed all'educazione ambientale, in aree boschive e forestali per come definite dal Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali. Le attività nel bosco didattico sono riconducibili alla ricerca scientifica, all'educazione ambientale, alla formazione selvicolturale, allo studio etnografico, storico, culturale, all'economia e alle tradizioni locali,

tutte legate al bosco e finalizzate alla valorizzazione delle specifiche vocazioni dell'area designata. Sono, altresì, attività nel bosco didattico quelle di formazione e divulgazione della cultura forestale e ambientale, di promozione dei valori ambientali, sociali, di inclusione sociale, di mobilità lenta, terapeutici e di benessere della persona connesse all'area boscata.

2. A tal fine quindi l'Associazione potrà operare anche nei seguenti ambiti di Attività di Interesse Generale:
 - a) Educazione, Istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - b) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - c) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - d) Agricoltura sociale ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e ss.mm;
 - e) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e ss. mm;
 - f) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - g) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
3. Le predette attività sono esercitate dall'Associazione in via principale in conformità alle finalità indicate al precedente articolo 2. Pertanto l'Associazione le pone in essere attraverso
 - ⇒ La realizzazione diretta o indiretta di attività informative, educative e formative inerenti il rapporto tra il bosco e l'uomo, laboratori, workshop, conferenze, manifestazioni culturali, rassegne, incontri e dibattiti, convegni, manifestazioni sportive e di spettacolo e mostre;
 - ⇒ La realizzazione di visite ed escursioni di interesse sociale e culturale, finalizzate alla realizzazione delle finalità associative e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - ⇒ La gestione di attività selvicolturali e di tutela delle aree boschive e forestali, ivi comprese quelle relative alla fauna ivi residente, finalizzate a definire, sperimentare e gestire un rapporto corretto ed ecologico tra la natura e l'uomo;
 - ⇒ La realizzazione di attività di valorizzazione del paesaggio e del patrimonio culturale afferente il bosco, in tutte le sue forme;
 - ⇒ La partecipazione a interventi di ricerca scientifica di particolare interesse sociale finalizzata a sostenere e divulgare scopi analoghi o affini ai propri;
 - ⇒ L'ideazione, il sostegno, la promozione, l'organizzazione e/o il finanziamento, di iniziative svolte direttamente o indirettamente nel campo della editoria e della comunicazione riguardanti eventi, fatti o espressioni culturali e sociali attinenti lo scopo e le attività dell'Associazione; in tal senso potrà fare ricorso ai mezzi di comunicazione ritenuti più opportuni;
 - ⇒ L'erogazione di denaro e la cessione gratuita di beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di altre attività di "interesse generale" posti in essere da organizzazioni del Terzo Settore o enti senza scopo di lucro aventi fini analoghi o comunque affini ai propri;
4. Il tutto nei limiti di cui agli art. 5, 6 e 7 del Codice del Terzo Settore. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.
5. L'Associazione potrà svolgere, sempre nel rispetto dei limiti di cui al comma precedente, ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi. Dette azioni potranno anche rivestire la natura di attività commerciali, purché mantengano carattere secondario e strumentale alle finalità istituzionali e di interesse generale dell'ente. In particolare l'Associazione potrà:

- ★ Svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande verso i soci ed i non soci nei locali presso i quali sono istituiti sedi e circoli dell'Associazione, ovvero nel corso di manifestazioni, eventi, sagre, fiere, incontri, raccolte pubbliche di fondi;
- ★ Svolgere attività agricola a scopo di commercializzazione o autoconsumo;
- ★ Gestire case per ferie, ostelli, rifugi escursionistici o altre strutture per ospitalità, prevalentemente a favore dei soci e nell'ambito di attività finalizzate alla realizzazione degli scopi istituzionali;
- ★ Promuovere iniziative di raccolta di fondi e di ogni bene utile al sostegno della propria attività e delle attività di altri organismi senza scopo di lucro aventi finalità ritenute analoghe o comunque meritevoli, attraverso qualsiasi mezzo ritenuto idoneo e nel rispetto delle vigenti norme di legge;
- ★ Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali;
- ★ Compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, nel rispetto della normativa vigente, che saranno ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie o utili o comunque opportune per il raggiungimento dello scopo sociale ed in particolare:
 - ✓ Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria, o comunque posseduti;
 - ✓ Stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'acquisto a qualsiasi titolo di beni mobili e immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti pubblici o privati;
 - ✓ Stipulare convenzioni, o comunque accordi di qualsiasi genere, per l'affidamento in gestione di proprie attività, ivi compresa la concessione in uso di beni immateriali e dei marchi di sua proprietà o possesso;
 - ✓ Promuovere o concorrere alla costituzione, sempre strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento dei fini istituzionali, di altri enti.

Per il raggiungimento dello scopo l'Associazione potrà altresì accedere ed ottenere ogni contributo pubblico o privato, nonché stipulare convenzioni e contratti con enti di qualsiasi natura e in particolare con lo Stato, le Regioni e le Province e gli altri enti pubblici territoriali, mantenendo in ogni caso la propria autonomia.

ART. 4 - SOCI

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
2. Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età che condividendo gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.
3. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.
4. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata in forma scritta al Consiglio Direttivo, che dovrà deliberare entro 60 giorni dalla presentazione della domanda e dare comunicazione all'interessato in caso di rifiuto. Nel caso di non accettazione il candidato socio può fare ricorso all'Assemblea, entro 60 giorni dalla data di comunicazione del rifiuto.
5. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.
6. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

ART. 5 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

1. Tutti i soci hanno uguali diritti. Hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e di essere eletti alle cariche sociali, di svolgere il lavoro comunemente concordato e di partecipare alle iniziative ed alle attività poste in essere dall'Associazione.
2. Tutti i Soci purché al momento dell'assemblea siano in regola con il versamento della quota sociale annuale e risultino associati da almeno tre mesi, hanno diritto:
 - a. di partecipare con diritto di voto alle assemblee;
 - b. di essere eletti alle cariche direttive dell'Associazione;
 - c. di ricevere le pubblicazioni dell'Associazione;
 - d. di frequentare i locali dell'Associazione;
 - e. di ottenere eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse o/e organizzate dall'Associazione;
 - f. di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
 - g. di svolgere il lavoro comunemente concordato;
 - h. di partecipare alle iniziative ed alle attività poste in essere dall'Associazione;
 - i. di dichiarare la propria intenzione di essere iscritti nel registro dei volontari o di recedervi;
 - j. di recedere, con preavviso scritto di almeno 30 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.
3. I Soci hanno l'obbligo di:
 - a. rispettare e di far rispettare lo statuto ed i regolamenti dell'Associazione;
 - b. versare nei termini stabiliti la quota associativa all'Associazione;
 - c. non operare in concorrenza e/o contro l'attività dell'Associazione.

ART. 6 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. La qualità di socio si perde:
 - a. per decesso;
 - b. per morosità nel pagamento della quota associativa;
 - c. dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
 - d. per esclusione.
2. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni, oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.
3. La perdita di qualità dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare ricorso entro 60 giorni all'Assemblea.
4. Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta la decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.

ART. 7 - ORGANI

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea dei soci;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. l'Organo di Controllo, ove nominato;
2. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. I componenti le cariche sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione per la carica ricoperta, salvo rimborsi spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. Il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni è altresì previsto per i soci che vengono investiti dal Consiglio Direttivo di incarichi particolari inerenti le attività previste dagli art. 2 e 3 dello Statuto.

ART. 8 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci. Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata.
2. All'Assemblea prendono parte tutti i Soci. Hanno diritto di voto i soci iscritti da almeno tre mesi e in regola con la quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea. Ogni socio con diritto di voto può avere al massimo tre deleghe rilasciate in forma scritta da altro socio con diritto di voto.
3. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza dal Vice Presidente. In caso di loro assenza, l'Assemblea elegge tra i Soci presenti il Presidente dell'Assemblea. Allo stesso modo l'Assemblea eleggerà un Segretario. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene indetta dal Presidente dell'Associazione, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci almeno otto giorni prima della data fissata mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta anche elettronica o con affissione dello stesso nella sede dell'Associazione e nei punti esterni di maggiore visibilità. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati a norma dell'art. 20 c.c..
4. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto, e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. In seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. Gli astenuti non vengono conteggiati. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
5. L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale. Le Assemblee degli Associati si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - ★ che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - ★ che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti e il regolare svolgimento della riunione e di constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - ★ che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - ★ che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
6. L'Assemblea straordinaria è convocata:
 - a. dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
 - b. dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio;
 - c. a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei Soci;
 - d. per le modifiche dello Statuto, la trasformazione, la fusione, la scissione;
 - e. per lo scioglimento dell'Associazione.
7. Le modifiche statutarie sono adottate dall'Assemblea straordinaria con la presenza sia in prima che in seconda convocazione di almeno la metà più uno dei soci e con la maggioranza dei due terzi dei voti validi.
8. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto.
9. Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.

ART. 9 - COMPITI E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per le decisioni di sua competenza. Deve essere convocata per l'approvazione del rendiconto consuntivo entro il mese di aprile dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. Il Consiglio Direttivo può deliberare, specificandone le motivazioni, di posticipare l'approvazione del bilancio in data successiva, ma non oltre il 31 maggio, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto dell'Associazione.
2. L'Assemblea generale dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali e ad essa sono riservati tutti i compiti non attribuiti ad altri organi dal presente Statuto.
3. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - a. procede alla nomina dei consiglieri determinandone previamente il numero dei componenti;
 - b. nomina componenti degli altri organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c. approva il bilancio di esercizio;
 - d. delibera sulla revoca e sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e. delibera sulla esclusione degli associati;
 - f. delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - g. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli eventuali altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione.
 - h. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - i. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri dispari compreso fra 3 e 9 in base a quanto deliberato dall'Assemblea che li nomina. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre esercizi, o per un periodo inferiore indicato dall'Assemblea in sede di elezione, e sono rieleggibili.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente od a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei Componenti. La convocazione spetta al Presidente ed è fatta a mezzo avviso inviato con lettera, con messaggio di posta elettronica o altri mezzi idonei. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le riunioni sono valide anche in assenza di convocazione quando siano presenti tutti i Consiglieri e tutti si dichiarino informati sugli atti da deliberare. Le deliberazioni possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione della relativa verbalizzazione e l'invio reciproco della stessa per approvazione con strumenti telematici.
3. I consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma. In caso di parità la decisione viene rimandata.
4. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare un sostituto, che deve essere confermato nella prima assemblea utile. Nel caso in cui siano venuti a mancare la maggioranza dei Consiglieri eletti in sede Assembleare deve essere convocata d'urgenza una Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 11 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali. Pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività e nello specifico:
 - a. Nomina al proprio interno il Presidente ed il Vicepresidente;
 - b. attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

- c. cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
 - d. gestisce il Patrimonio sociale;
 - e. presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso/bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche;
 - f. determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
 - g. conferisce procure generali e speciali ed attribuisce deleghe anche in merito a proprie funzioni e poteri a singoli consiglieri;
 - h. stabilisce eventuali limiti al potere di rappresentanza di singoli amministratori;
 - i. ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
 - j. instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
 - k. propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
 - l. riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
 - m. delibera le azioni disciplinari nei confronti degli associati e la decadenza da socio ai sensi dell'art. 6.
2. Alla riunione del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività dell'Associazione che possono partecipare senza diritto di voto.
 3. Ogni consigliere deve astenersi dal partecipare alle discussioni e alle votazioni del Consiglio Direttivo quando sia in conflitto di interessi. Le deliberazioni prese con il voto determinante dei Consiglieri in conflitto di interesse sono invalide.
 4. Dalle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso.

ART. 12 - IL PRESIDENTE - IL VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione, ha la responsabilità della sua amministrazione, la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio, ne convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, è responsabile della conservazione della documentazione anche contabile dell'Associazione. Ha l'uso della firma sociale. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.
2. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
3. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato.

ART. 13 - L'ORGANO DI CONTROLLO / REVISIONE DEI CONTI

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
5. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 14 - ENTRATE E SPESE – PATRIMONIO

1. Le risorse economiche con le quali l'Associazione provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:
 - a. quote e contributi dei Soci e dei simpatizzanti;
 - b. i redditi del patrimonio;
 - c. eredità, donazioni e legati;
 - d. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - e. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - f. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - g. proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci, ai relativi familiari ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - h. erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
 - i. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - j. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso dell'associazione.
3. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
5. L'eventuale avanzo di gestione deve essere obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività istituzionali previste nel presente statuto.
6. Le quote sociali non sono rivalutabili né trasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

ART. 15 - RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO.

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione deve predisporre annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario che deve annualmente essere approvato dall'Assemblea dei soci.
2. il rendiconto è redatto ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 117/17, può essere redatto pertanto nella forma del rendiconto finanziario qualora ne ricorrano i presupposti.
3. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli otto giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta, potrà prenderne visione.

ART. 16 VOLONTARI

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
4. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
6. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 17 - LIBRI SOCIALI

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:
 - libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi presentando domanda scritta al Presidente, che ne consente la visione entro 60 giorni dalla richiesta.

ART. 18 - SCIOGLIMENTO

1. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 8 del presente statuto.
2. In caso di estinzione, cessazione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 d.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo le modalità di cui all'art. 9 d.lgs. 117/2017.
3. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

ART. 19 - NORME FINALI

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

La Presidente



Il Segretario

